

# *Una deontologia del setting*

ABSTRACT

## ***Setting deontology by Milly de Micheli***

*The article explains the contents of setting with reference to the counselor's responsibility for the protection of his boundaries as well as the client's for an effective help intervention.*

---

Ogni riflessione che riguarda l'ambito dell'etica non può che essere concepita come riflessione sulla responsabilità che comporta l'entrare in relazione con l'altro.

Una relazione si può dire etica, se è relazione tra due enti che non sono uniti né da una sintesi dell'intelletto, né da un rapporto soggetto-oggetto, né da un possesso, né da una fusione simbiotica ma in cui l'io è responsabile per l'altro, che viene colto nella sua unicità e riconosciuto come altro nella distanza.

Come già esplicitato in altra parte della presente rivista, il setting è il luogo della relazione e ad esso appartengono la costruzione e l'efficacia curativa della relazione stessa; per questo motivo va protetto. La responsabilità di questa protezione è dovere del professionista counselor.

## **RISERVATEZZA**

In primis va protetta la fiducia accordata dal cliente con il rispetto della riservatezza a proposito delle informazioni ricevute nel corso dei colloqui o del trattamento e del materiale cartaceo in cui queste sono contenute. Il proteggere significa non solo un non dire, un non parlare di, ma un non fare uso, non tenere conto delle confidenze avute dal cliente, se non all'interno della stanza del colloquio, ravvisando in questo una protezione esterna e una interna. In contesti esterni al setting va protetta anche l'informazione che quella determinata persona è un cliente e che conosce il counselor come

professionista; per esempio, negli incontri fuori dal setting, occorre lasciare al cliente il primo passo nel riconoscere e avvicinare il professionista: in alcuni ambienti la sequenza contraria dei comportamenti potrebbe essere causa di imbarazzo. Come negli altri ambiti professionali, questo obbligo di riservatezza non termina con la fine del trattamento e del rapporto di counseling, ma impegna il professionista sempre. Sono da segnalare solo casi di reale pericolo di vita per il cliente o per altri che derogano da questo principio e, comunque, deve essere fatto tutto il possibile per informare il cliente del proprio operato e del suo fine.

Sempre a proposito della riservatezza, va ricordato che, qualora le informazioni sui clienti siano usate a scopo di ricerca o portate in supervisione, va sempre garantito l'anonimato e la persona va resa irriconoscibile anche da un altro professionista, pur tenuto al segreto professionale.

Per quanto riguarda la custodia del materiale cartaceo o audio registrato relativo alle informazioni sui clienti, in Italia esiste una legislazione specifica a cui si rimanda (1).

La riservatezza va garantita al cliente evitando, con ogni mezzo possibile, l'incontro con altre persone quando il cliente si reca al colloquio, per esempio distanziando tra loro gli appuntamenti di pochi minuti, quando non si posseda uno studio con sala d'attesa separata dall'ingresso (cosa per altro non molto frequente).

Appartiene al rispetto del setting da parte del counselor la puntualità negli appuntamenti e l'adeguatezza e il confort del locale in cui avvengono gli incontri.

La relazione di counseling va rispettata come tale e raggiunge la sua efficacia se entrambi i soggetti la riconoscono e la vivono in tutta la sua profondità. E' una relazione unica e, a questo proposito, occorre sottolineare la necessità di non avere con i propri clienti relazioni di altra natura (lavorativa, amicale, di interessi.....). Nella relazione di counseling la persona si mette in gioco e si fida moltissimo, spesso totalmente, del professionista; questo facilmente provoca un intenso coinvolgimento emotivo che è di grande utilità nella relazione di aiuto ma che, nel contempo, aumenta la vulnerabilità e può dare al professionista un grande potere nei confronti del cliente. Si fa riferimento a questo quando si ritiene siano da considerare illecite e connotabili come abuso tutte le forme di relazione di carattere ses-

suale tra counselor e cliente, in quanto le due persone sono in una posizione dispari e non dotate degli stessi strumenti di valutazione e dello stesso "potere relazionale". Rientra in questo principio l'indicazione di evitare qualunque forma di "sfruttamento" del cliente, sia economico che sociale o sessuale.

## ASPETTI ECONOMICI

Le regole economiche del trattamento - quote e modalità di pagamento - vanno contrattate all'inizio sia nella quantità che nei tempi. E' responsabilità del professionista stabilire la cadenza degli incontri funzionale alla richiesta, all'approccio scelto, al livello del trattamento e alla sua efficacia e tutto questo va esplicitato al cliente e contrattualizzato con lui in anticipo. Ogni cambiamento che si rendesse necessario, se non è stata esplicitata in anticipo la sua possibilità, potrebbe nuocere alla relazione e al cliente che ne potrebbe dare una interpretazione scorretta e svalutativa della sua persona, anche se questo non rientra nelle intenzioni del counselor. Si pensi qui alla necessità di un invio ad altro professionista che potrebbe essere preso come un rifiuto, un abbandono o una diagnosi di "gravità patologica" che potrebbe intimorire.

Una osservazione puntuale degli "attacchi al setting" da parte del cliente è di grande utilità diagnostica e prognostica: annotare i ritardi, il salto delle sedute, i tentativi di uscita del setting, come le proposte di un altro tipo di relazione o di un altro luogo per gli incontri (non sono rare le richieste di interventi al domicilio del cliente....) possono diventare informazioni utili a proposito del problema portato.

## TEMPO

Poiché la variabile temporale del setting influisce sulla profondità della relazione, è necessario che l'intervento di counseling tenga in attenzione la durata del trattamento. Un setting molto lungo, infatti, provoca l'instaurarsi di dinamiche tra i due soggetti che richiedono una competenza di gestione, un tempo e degli strumenti di rielaborazione per non vanificarne l'efficacia. Per questo motivo, la mag-

gior parte degli interventi di counseling va mantenuta in un tempo breve e va concordata, contrattualmente, all'inizio, la modalità di chiusura. Alcuni autori parlano di cinque o sei incontri. A titolo personale, si ritiene che questa durata sia utile in un contratto a due mani in attività libero professionale, mentre in contesti istituzionali gli interventi sono spesso gestiti da equipe e sotto supervisione e non è possibile generalizzare a questo proposito. La definizione e il contenimento del tempo costituiscono un elemento di protezione per il cliente, per il professionista e per il campo dell'intervento. Infatti il lavoro sulla rielaborazione delle relazioni di aiuto psicologico è specifico dell'intervento psicoterapeutico su nuclei profondi della personalità che toccano le dinamiche transferali e controtransferali ed esulano dal campo del counseling nel quale, ben inteso, sono presenti, ma non oggetto di lavoro.

## IL GRUPPO

Alcune attenzioni richiede pure l'intervento di gruppo. E' responsabilità del counselor muoversi nel reclutamento calcolando le possibili conoscenze tra i membri: in linea di massima sono da evitare tutte le sovrapposizioni di ruoli parentali, amicali o lavorativi. Non è corretto inserire in gruppi persone con ruoli "pubblici".

Anche qui valgono i principi di riservatezza e di facilitazione della libertà nella relazione tra il gruppo e il conduttore e tra i singoli membri. Il gruppo di counseling è di solito a tema e ha una durata definita e concordata all'inizio.

## COMPETENZE

Il counselor è responsabile della propria adeguatezza professionale ed ha la possibilità di decidere se prendere o non prendere in carico una persona. E' eticamente scorretto iniziare una relazione di counseling se non si possiedono le conoscenze necessarie e le competenze per aiutare il cliente nella sua problematica e questo va valutato correttamente nel primo colloquio. In caso di necessità di concludere anzitempo una relazione di counseling, questo va fatto con attenzione alla massima cura e protezione del cliente, con

l'esplicitazione delle informazioni necessarie e con una modalità adeguata e non rifiutante o patologizzante.

Per tutte le problematiche professionali e soprattutto per quelle riguardanti l'etica è assolutamente necessaria una costante supervisione da parte di colleghi più esperti e, per quanto riguarda la diagnosi clinica di eventuali patologie, rischi di suicidio o aspetti di malattia mentale, la consulenza di psicoterapeuti o psichiatri in veste di supervisori.

### CONFINI RISPETTO AD ALTRE PROFESSIONI

Nell'esercizio del counseling, il professionista è tenuto al rispetto delle competenze di altri professionisti che possono essere implicati nel trattamento del cliente in quel momento o in futuro: in particolare il counselor non può entrare nel merito della terapia farmacologica né in termini di prescrizione, né in termini di valutazione poiché questo sarebbe configurabile come abuso della professione medica.

Particolare attenzione va prestata alla possibile sovrapposizione con le attività proprie della professione di psicologo. In questo caso va considerato che la formulazione della diagnosi e ogni valutazione di tipo periziale è di esclusivo ambito dello psicologo clinico, regolarmente appartenente ad un albo professionale. Sia lo psicologo che il counselor, inevitabilmente, nel loro lavoro, sono tenuti ad operare letture diagnostiche sia della problematica che della persona che la presenta, ma, mentre il counselor è tenuto ad una diagnosi e ad un intervento che riguardano il qui e ora della relazione, lo psicologo e lo psicoterapeuta utilizzano sia in termini di lettura che di intervento anche tutti gli aspetti del là e allora.

Una puntuale valutazione diagnostica, che necessita di una formazione adeguata e sempre aggiornata, è comunque necessaria al counselor per evitare di prendere in carico persone che presentino sintomi di patologie che non possono essere oggetto di intervento di counseling, poiché necessitano di un intervento sul profondo con ristrutturazione della personalità; a questo proposito vanno annotati i gravi rischi per il cliente, qualora non possa fruire di un trattamento adeguato al suo disagio e per il counselor, che potrebbe trovarsi nella necessità di chiudere una relazione terapeutica dopo averla "incautamente" iniziata, o addirittura di divenire oggetto di

rivendicazioni o denunce per abuso di professione da parte di altri professionisti (medici o psicologi o psicoterapeuti) o dalle stesse autorità civili.

Oltre a questa “annotazione” pratica, appare assai più significativo anche qui l’elemento di protezione del cliente che costituisce il punto più vulnerabile del sistema e che ha il diritto di essere aiutato nella sua richiesta con competenza ed efficacia.

Uno strumento utile a questo proposito è una costante formazione, affiancata alla periodica supervisione specifica, connotata, anche questa, da contenuti di eticità e di protezione sia del counselor che del suo cliente.

Un atteggiamento etico rispetto al setting conferisce al trattamento efficacia e potenza nella protezione del cliente e del counselor e permette un percorso valido e pulito in ordine alla richiesta e alla verifica dei risultati.

## **NOTE**

(1) Cfr. D. Lgs 30/6/2003 n. 196

## **BIBLIOGRAFIA**

Annamaria Di Fabio COUNSELING, Giunti 1999 (2001)

Pete Sanders, First steps in counseling, A student’s companion for basic introductory courses, 2002, trad. it, COUNSELING CONSAPEVOLE, La Meridiana 2002 (2003)

Margaret Hough, Counseling skills, 1996, trad. it. ABILITÀ DI COUNSELING, Edizioni Erikson 1996(1999)

Manuale EATA 2004

Codice deontologico EAC

Codice deontologico CNCP

Codice deontologico Ordine degli Psicologi italiani

Riviste:

QUADERNI DI COUNSELING, N. 1,2,3 Genova 2003; 2004

AT, Roma N. 11, 2005